

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per il parere al Governo sulle norme delegate previste
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure
di razionalizzazione della finanza pubblica**

*Martedì 15 luglio 1997. — Presidenza
del Presidente Salvatore BIASCO.*

La seduta inizia alle 20,15.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente, Salvatore BIASCO, comunica che in data odierna il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha deferito alla Commissione lo schema di decreto concernente il riordino dell'imposta sul valore aggiunto e quello relativo al riordino della disciplina tributaria dei redditi da capitale, di cui, rispettivamente, all'articolo 3, commi 66 e 160, della legge n. 662/1996. Per entrambi i provvedimenti il termine per l'espressione del parere è stabilito per il giorno 14 agosto 1997.

In relazione al numero degli schemi di decreti pendenti presso la Commissione per l'espressione del parere, il Presidente, Salvatore BIASCO, ravvisa l'opportunità di chiedere ai Presidenti delle Camere la concessione della proroga di 20 giorni per l'adozione dei pareri sul provvedimento relativo alla unificazione della base imponibile del lavoro dipendente e su quello concernente la disciplina delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui rispettivamente all'articolo 3, comma 19 e commi da 186 a 189, della medesima legge 662/1996.

La Commissione concorda.

In ordine al programma dei lavori della Commissione relativamente ai provvedimenti già assegnati o da assegnare con scadenza della delega per il 30 settembre prossimo, segnala di aver predisposto e trasmesso ai membri dell'Ufficio di presidenza un possibile calendario dei lavori sul quale convocherà prima della pausa estiva un'apposita riunione dell'Ufficio medesimo.

Si apre in proposito una breve discussione, nella quale intervengono il senatore Antonio D'ALÌ per denunciare l'indifferenza del Governo per i lavori della Commissione, data la ristrettezza dei tempi di esame in relazione al deferimento dei provvedimenti, e che preannuncia l'eventualità di abbandonare i lavori, da parte del proprio Gruppo, qualora tale indifferenza persista, il deputato Gianfranco CONTE, il deputato Pietro ARMANI e il deputato Massimo Maria BERLUTI, che convenendo su quanto espresso dal senatore D'Alì, chiede al Presidente di rappresentare al Ministro delle Finanze le difficoltà della Commissione. Dopo che il Presidente, Salvatore BIASCO, ha rammentato la disponibilità già manifestata dal Ministro medesimo a tener conto dei tempi di lavoro effettivamente esplicabili da parte della Commissione, ferma unicamente la scadenza dei termini di delega, il senatore Rossano CADDEO precisa di

ritenere che i tempi di esame dei provvedimenti consentiti dall'invio degli stessi siano stati finora congrui, e tali da consentire l'effettuazione dei necessari approfondimenti.

Schema di decreto legislativo recante norme sulla unificazione della base imponibile del lavoro dipendente ai fini fiscali e ai fini contributivi, semplificazione degli adempimenti dei datori di lavoro, attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 Relatore: Benvenuto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso da ultimo nella seduta del 10 luglio scorso.

Il Senatore Furio BOSELLO, intervenendo con il consenso del Presidente dopo chiusa la discussione generale, segnala al relatore che la disposizione sui lavoratori transfrontalieri contenuta nell'articolo 5 del provvedimento non sembra rientrare nella previsione della legge delega, limitata al fenomeno delle doppie imposizioni; inoltre appare mal coordinata in ordine ai propri riflessi sul piano previdenziale.

Il deputato Giorgio BENVENUTO, *relatore*, intervenendo in replica precisa che si limiterà a riprendere le principali questioni emerse nel corso del dibattito, rinviando per il dettaglio alla propria proposta di parere. Preliminarmente ritiene condivisibili le finalità semplificatrici sottese all'osservazione del senatore Bosello, alle quali tuttavia non è possibile dar seguito a causa della stratificazione legislativa ormai presente in materia fiscale.

Venendo al merito del provvedimento, una prima questione da segnalare concerne la nuova disciplina fiscale e contributiva dei lavori socialmente utili, di cui va valutata la conformità con la norma di delega sul riordino dei medesimi, nonché dell'indennità di disoccupazione, contenuta nel pacchetto Treu di recente approvazione. Una seconda questione deriva

dal fatto che frequentemente, in molte delle recenti contrattazioni, ove per giunta era spesso presente in funzione mediatrice lo stesso Governo, si è realizzata una sorta di elusione concordata sui livelli retributivi, al fine di contemperare le richieste dei lavoratori con il mantenimento del costo complessivo del lavoro nei limiti programmatici: ciò ha condotto, soprattutto nel settore dei trasporti, ad erogare sotto forma di indennità emolumenti di natura sostanzialmente retributiva. La soluzione proposta nel provvedimento appare pertanto razionale, benché sembri necessario prevederne l'indispensabile gradualità. Analoga gradualità andrebbe introdotta in un ulteriore aspetto del provvedimento, laddove vengono considerati redditi imponibili numerosi benefici, anche in natura e di modico valore, erogati dal datore di lavoro, come nel caso dei parcheggi.

Un'ulteriore questione concerne i lavoratori transfrontalieri che, va rammentato, non riguardano soltanto i noti casi di Montecarlo e di San Marino, ma anche le numerose situazioni di lavoratori italiani operanti in paesi (quali gli Emirati Arabi), in cui non esistono le convenzioni sulle doppie imposizioni. Tuttavia il caso di San Marino è particolarmente rilevante, atteso che, a causa del minor costo lordo del lavoro (che tuttavia, per le basse aliquote contributive e fiscali, dà luogo ad una elevata retribuzione netta per i lavoratori) ivi operante, vi si stabiliscono numerose imprese italiane, che vengono così ad esercitare una concorrenza non leale rispetto alle imprese operanti nel territorio nazionale. Sotto tale profilo il provvedimento, che tra l'altro potrebbe risolvere un forte contenzioso in atto, sembra risolutivo del problema: anche qui tuttavia occorre valutare attentamente gli opposti interessi in gioco, coniugando opportunamente l'intervento di razionalizzazione con le indispensabili gradualità.

Un'altra questione infine, concerne i fondi previdenziali per i quadri dirigenziali, le cui scelte in ordine alla previdenza integrativa potrebbero venir influenzate negativamente dalla nuova di-

sciplina. Pur riconoscendo la coerenza contenuta nel provvedimento all'esame, ritiene necessario valutarne attentamente l'impatto sugli attuali assetti contrattuali degli interessati.

Schema di decreto legislativo concernente il riordino dell'imposta sul valore aggiunto-attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 66, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Relatore: Pasquini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Il senatore PASQUINI, *relatore*, dopo aver premesso che il provvedimento non comporta aumenti della pressione tributaria, costituendo essenzialmente un riordino normativo determinato dall'esigenza del rispetto di sentenze e normative comunitarie, rileva che gli obiettivi con esso perseguiti consistono nella ridefinizione dei presupposti soggettivi, nella revisione del sistema delle detrazioni, nella ridefinizione dei regimi speciali, nonché nella rimodulazione dei termini di decadenza dal potere di accertamento per le dichiarazioni IVA a rimborso nel caso di tardivo invio della documentazione da parte del contribuente. Sottolinea inoltre che lo schema non reca l'attuazione della delega per la parte relativa alle organizzazioni solidaristiche, valutando il Governo che la loro inclusione nel nuovo regime (attuativo delle direttive comunitarie) ne avrebbe determinato un trattamento fiscale peggiorativo rispetto all'attuale.

Il relatore si sofferma quindi sulla nuova disciplina delle detrazioni, sottolineando che nel caso di utilizzo promiscuo di beni e servizi acquistati il criterio di ripartizione tra IVA detraibile e IVA non detraibile viene ora ancorato a criteri oggettivi e non più, se non residualmente, a quello forfettario del *pro-rata*. Ne consegue che ora i contribuenti interessati dovranno effettuare una analisi a monte dei propri acquisti, in funzione dell'uti-

lizzo degli stessi. Il diritto alla detrazione è fissato al momento dell'acquisto, anziché a quello della registrazione dell'operazione, ma può essere esercitato nella dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo. Su tale aspetto preannuncia alcune osservazioni.

Tra le numerose, dettagliate disposizioni ricorda la soppressione dell'indetraibilità già prevista per gli acquisti in comproprietà con non soggetti di imposta e per gli acquisti di immobili strumentali da parte di professionisti, mentre è stata introdotta l'indetraibilità per gli acquisti di alimenti e bevande.

Un aspetto rilevante è il nuovo regime per le società di comodo, in virtù del quale non sono considerate attività commerciali quelle di gestione di immobili destinati al godimento dei soci, con la conseguente applicazione dell'imposta sul valore normale dei beni.

Il relatore passa quindi all'esame dei nuovi regimi speciali.

Dopo aver ricordato che l'attuale sistema della compensazione nel settore agricolo presenta forti potenzialità di elusione ed evasione fiscale che agevolano anche la commissione di frodi alimentari, rileva che il provvedimento configura tre distinti regimi: uno di esonero per i produttori agricoli con produzione lorda vendibile sino a cinque milioni, uno di contabilità semplificata per quelli compresi fra i cinque ed i venti milioni e, oltre quest'ultimo importo, il regime ordinario. Dopo aver rilevato l'opportunità di allargare l'area del regime semplificato elevando il tetto dei venti milioni, si sofferma sul problema delle cooperative agricole di conferimento e trasformazione per conto dei soci conferenti, per le quali andrebbe precisato se il provvedimento prospetti l'eventualità dell'applicazione congiunta del regime speciale e di quello ordinario in relazione al valore della produzione dei singoli soci. Segnala che, a suo avviso, per il settore agricolo si debba ora parlare di un vero e proprio regime di detrazione, anziché di compensazione.

Dopo aver illustrato brevemente le innovazioni introdotte nei regimi per l'editoria, per il settore dello spettacolo, per l'autoparcheggio e per le agenzie di viaggio e turismo, il relatore conclude esprimendo un giudizio favorevole considerato il puntuale rispetto della delega da parte del Governo, peraltro con una critica di

fondo riferita al carattere eccessivamente casistico del provvedimento.

Il Presidente Salvatore BIASCO, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 22.